

Associazione Pro Loco Taranto - APS

Verbale n. 38/2022 Assemblea Straordinaria dei Soci

L'anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 07,30 in prima convocazione e alle ore 08,00, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, della Pro Loco di Taranto presso i locali sociali di Taranto (TA), in Via Emilia, n. 3/B, in seguito a regolare avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e diramato a tutti gli associati, come da convocazione prot. n. 38/2022 del 26/10/2022.

Alle ore 08,00 del 26 Ottobre 2022, il Presidente Nunzia Lecce, con l'assistenza del Segretario Alessio Caragnano, identifica tutti i soci presenti, come di seguito indicati:

sig. ri AIELLO AMBRA
ANTONAZZO LUCIANO
ARRIVO PAOLO
BARBERA MICHELE
BATTISTA FRANCESCO
BATTISTA RAFFAELE
BATTISTA STEFANO
BERRETTINI VALERIA
BRISCI GAETANA CRISTINA
BRUGNARA DAVIDE
CARRIERO MASSIMO
CAFAGNA ANTONELLO
CARAGNANO ALESSIO
CARAGNANO GIULIA
CAROTENUTO VINCENZO
CIANCIARUSO GIOVANNI
CIGLIESE ANDREA
COMETA LORIANNA
D'ETTORRE PIERPAOLO
DAMATO ANTONIO
DE BARTOLOMEO ANGELO
DE BARTOLOMEO CATERINA
DE BARTOLOMEO CLAUDIA
DE BARTOLOMEO EMANUELE
DE BARTOLOMEO NUNZIO
DE FRANCESCO DANIELA
DE GREGORIO CARMINE
DE LEONARDIS ALESSANDRO
DELL'AGLIO ANTONIETTA
DEGL' INNOCENTI EVA
FAGO ALESSANDRA
FAVAZZA NUNZIO
FERRARA FABRIZIO
FERRARA LAVINIA
FERRARA TOMMASO
FORNARO ROBERTA
FRANCHINI FRANCESCO
FRANCHINI MORRIS



Associazione Pro Loco Taranto - APS

Verbale n. 382022 Assemblea Straordinaria del 2021

L'anno duemilaventicinque, il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 07,30 in prima convocazione e alle ore 08,00 in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, della Pro Loco di Taranto presso i locali sociali di Taranto (TA), in Via Emilia, n. 3/B, in seguito a regolare avviso di convocazione emanato l'ordine del giorno e chiamato a tutti gli associati, come da convocazione prot. n. 382022 del 20/10/2021.

Alle ore 08,00 del 26 Ottobre 2021, il Presidente Nunzio Loco, con l'assistenza del Segretario Alessio Carignano, identifica tutti i soci presenti, come di seguito indicati:

sig. r. AIELLO AMBRA
ANTONAZZO LUCIANO
ARIVIO PAOLO
BARBERA MICHELE
BATTISTA FRANCESCO
BATTISTA RAFAELE
BATTISTA STEFANO
BERRETTINI VALERIA
BRISCI GAETANA CRISTINA
BRIGNARA DAVIDE
CARLIERO MASSIMO
CARAGNA ANTONELLO
CARAGNANO ALESSIO
CARAGNANO GIULIA
CAROTENUTO VINCENZO
CIANCIAURO GIOVANNI
CIGLIESE ANDREA
COMETA LORIANA
D'ETTORRE PIERPAOLO
DAMATO ANTONIO
DE BARTOLOMEO ANGELO
DE BARTOLOMEO CATERINA
DE BARTOLOMEO CLAUDIA
DE BARTOLOMEO EMANUELE
DE BARTOLOMEO NUNZIO
DE FRANCESCO DANIELA
DE GREGORIO CARMINE
DE LEONARDIS ALESSANDRO
DELL'AGLIO ANTONIETTA
DELL'INNOCENTI EVA
FAGO ALESSANDRA
FAVAZZA NUNZIO
FERRARA FABRIZIO
FERRARA LAVINIA
FERRARA TOMMASO
FORNARO ROBERTA
FRANCHINI FRANCESCO
FRANCHINI MORRIS



GAMMINO ANGELO
GENTILI ROSMUNDA
GHIONNA ANNA
GIGANTE ROBERTA
GIOIA FRANCESCO
GUASTELLA GIANLUCA
INZERILLO ANTONINO
IPPOLITO DAVIDE
LAZZARO LUCA
LE PIANE MATTIA GINO
LECCE GIANLUCA
LECCE IPPAZIO
LECCE NUNZIA
LEONE RAFFAELE
LEZZI ALESSIA
LICCIARDELLO GIUSEPPE
LOCAPO GIUSEPPE
LOCONTE GIUSEPPE
LOIACONO GIUSEPPE
LO NOCE TERESA
LO SAVIO ANTONELLA
LO SAVIO MARIA
LO SAVIO ROSARIA
LORENZO MATTIA
LUDOVICO VINCENZO
MAGGIO ALESSANDRO
MAMBRETTI LORENZOCOSIMO
MANGIAVACCHI GIUSEPPE
MANGIAVACCHI MASSIMO
MIGNOGNA SIMONA
MILIZIA REBECCA
MUSCOSO FEDERICA

per complessivi n. 70 soci presenti su un totale di n. 110 soci iscritti (con diritto di voto).

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco di Taranto APS secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**

- 1. Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco di Taranto APS**

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente nel prendere la

DAMMINO ANGELO
 GENTILI ROSMUNDA
 GIRONNA ANNA
 GIOVANTE ROBERTA
 GIOIA FRANCESCO
 GUASTELLA GIANLUCA
 INZERILLO ANTONIO
 IPOLITO DAVIDE
 LAZZARO LUCA
 LE PIANE MATTIA GINO
 LEOCE GIANLUCA
 LEOCE IPPOLITO
 LEOCE NUNZIA
 LEONE RAFFAELLE
 LEZZI ALESSIA
 LICCIARDELLO GIUSEPPE
 LOCAPPO GIUSEPPE
 LOCANTE GIUSEPPE
 LOIACONO GIUSEPPE
 LO NOCE TERESA
 LO SAVIO ANTONELLA
 LO SAVIO MARIA
 LO SAVIO ROSARIA
 LORINZO MATTIA
 LUDOVICO VINCENZO
 MAGGIO ALESSANDRO
 MAMMARETTI LORINZOCOSIMO
 MANGIACACCHI GIUSEPPE
 MANGIACACCHI MASSIMO
 MIGNONA SIMONA
 MILIZIA REBECCA
 MUSCOLO FEDERICA



La presente assemblea è convocata in esecuzione dell'articolo 23 dello Statuto della Società, ai sensi dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile, e per deliberare sulle seguenti materie:

1. Approvazione delle modificazioni allo Statuto della Società, come proposte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

2. Approvazione delle modificazioni al Regolamento della Società, come proposte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

3. Approvazione delle modificazioni alla Relazione e ai Bilanci della Società, come proposte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

4. Approvazione delle modificazioni alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, come proposte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

5. Approvazione delle modificazioni alle deliberazioni del Comitato di Vigilanza, come proposte dal Comitato di Vigilanza, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle modificazioni allo Statuto della Società, come proposte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

2. Approvazione delle modificazioni al Regolamento della Società, come proposte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

3. Approvazione delle modificazioni alla Relazione e ai Bilanci della Società, come proposte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

4. Approvazione delle modificazioni alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, come proposte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

5. Approvazione delle modificazioni alle deliberazioni del Comitato di Vigilanza, come proposte dal Comitato di Vigilanza, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

La presente assemblea è convocata in esecuzione dell'articolo 23 dello Statuto della Società, ai sensi dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile, e per deliberare sulle seguenti materie:

1. Approvazione delle modificazioni allo Statuto della Società, come proposte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

2. Approvazione delle modificazioni al Regolamento della Società, come proposte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

3. Approvazione delle modificazioni alla Relazione e ai Bilanci della Società, come proposte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

4. Approvazione delle modificazioni alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, come proposte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

5. Approvazione delle modificazioni alle deliberazioni del Comitato di Vigilanza, come proposte dal Comitato di Vigilanza, in conformità dell'articolo 236 del Codice di Procedura Civile.

parola informa i presenti come alla luce delle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sia necessario per l'Associazione procedere ad approvare le modifiche statutarie, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e al fine di mantenere la qualifica di Associazione di promozione sociale. In particolare, il presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore.

A tal fine, rileva che da parte dell'UNPLI APS, quale ente dotato della qualifica di Rete associativa del Terzo settore in via transitoria, è stato predisposto il modello di Statuto tipo, conforme alle disposizioni del CTS, il quale come tale si propone di approvare nel suo testo come da allegato "A" facente parte del presente verbale.

Il Presidente, altresì, sottolinea che la proposta di Statuto tipo, posta oggi all'attenzione degli associati, è frutto di un'attenta analisi e di un incessante lavoro di condivisione e, pertanto, invita l'Assemblea ad approvarne il testo.

Chiede di intervenire il sig. Alessio Caragnano che propone all'Assemblea di procedere all'approvazione del testo di Statuto della Pro Loco di Taranto APS dandolo per letto globalmente, in quanto lo stesso è stato inviato a tutti e tutti hanno avuto modo di approfondirne gli aspetti e di proporre eventuali osservazioni.

Il Presidente fa propria la proposta avanzata dal sig. Alessio Caragnano, ovvero di procedere all'approvazione del testo di Statuto dandolo per letto.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dell'Assemblea propone di mettere ai voti la bozza di Statuto in esame.

L'Assemblea procede alla votazione della suddetta proposta con voto palese per appello nominale che ottiene il seguente scrutinio:

Voti favorevoli: nr. 70

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: nessuno

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole della unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:

- a) di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto della Pro Loco di Taranto APS, oggi all'esame dell'assemblea degli associati;
- b) di adottare il nuovo testo di Statuto della Pro Loco di Taranto APS, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto della Pro Loco di

e) di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto della Pro Loco di

settorio di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b) di adottare il nuovo testo di Statuto della Pro Loco di Tanno APS, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del Terzo

APS, oggi all'esame dell'assemblea degli associati;

a) di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto della Pro Loco di Tanno

approvate senza riserva la proposta del Presidente e conseguentemente;

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole della unanimità dei partecipanti, delibera di dare per

Voti astenuti: nessuno

Voti contrari: nessuno

Voti favorevoli: n. 70

che ottiene il seguente scrutinio:

L'Assemblea procede alla votazione della suddetta proposta con voto palese per appello nominale

Statuto in esame.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dell'Assemblea propone di mettere ai voti la bozza di

all'approvazione del testo di Statuto dandolo per letto.

Il Presidente fa propria la proposta avanzata dal sig. Alessio Carignano, ovvero di procedere

proprio eventuali osservazioni.

In quanto lo stesso è stato inviato a tutti e tutti hanno avuto modo di approfondirne gli aspetti e di

all'approvazione del testo di Statuto della Pro Loco di Tanno APS dandolo per letto globalmente,

Chiede di intervenire il sig. Alessio Carignano che propone all'Assemblea di procedere

L'Assemblea ad approvare il testo.

associati, è frutto di un'attenta analisi e di un incessante lavoro di condivisione e, pertanto, invita

Il Presidente, altresì, sottolinea che la proposta di Statuto tipo, posta oggi all'attenzione degli

facente parte del presente verbale.

disposizioni del CTS, il quale come tale si propone di approvare nel suo testo come da allegato "A".

del Terzo settore in via transitoria, è stato predisposto il modello di Statuto tipo, conforme alle

A tal fine, rileva che da parte dell'UNPLI APS, quale ente dotato della qualifica di Rete associative

assumere la qualifica di APS del Terzo settore.

che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per

particolare, il presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore

Settore (RUBR) e al fine di mantenere la qualifica di Associazione di promozione sociale in

procedere ad approvare le modifiche statutarie, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo

settorio di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sia necessario per l'Associazione

parola infirma i presenti come alla luce delle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo

Taranto APS;

- d) di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS, anche per il tramite della rete associativa UNPLI APS.

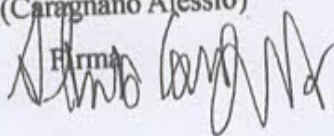
Ai fini della registrazione, essendo la Pro Loco di Taranto dotata della qualifica di APS in qualità di organizzazione territoriale dell'UNPLI APS, già iscritta al registro Nazionale delle APS (ai sensi dell'art. 7 della L. 383/00), con Decreto nr. 231/II/2008 del 19/06/2008 si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (in quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Alle ore 10,37, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

(Caragnano Alessio)

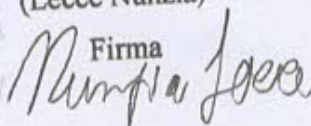
Firma



Il Presidente

(Lecce Nunzia)

Firma





Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto

Al fine della registrazione, essendo la Pro Loco di Tanno dotata della qualifica di APS in qualità di
organizzazione territoriale dell'UNPLI APS, già iscritta al registro Nazionale delle APS (ai sensi
dell'art. 7 della L. 383/00), con Decreto nr. 231/MI/2008 del 19/06/2008 si chiede l'applicazione del
regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (in
quanto modifica statutaria volta all'adempimento a modifiche e integrazioni normative) e 2 e 104,
comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Alle ore 10,37, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo
chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
(Carlo Alesio)

[Signature]

Il Presidente
(Luca Nanni)

[Signature]

STATUTO

Associazione Turistica Pro Loco di Taranto - APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

- 1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") nonché delle leggi regionali di riferimento per il settore turistico-culturale, è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "Pro Loco di Taranto APS" (di seguito anche solo "Associazione" o "Pro Loco").
- 1.2 L'associazione costituita il 21 del mese di febbraio dell'anno 2005 con atto notarile in Notaio Dott. Vincenzo Vinci, Repertorio n.58029, Raccolta n.21182, ha sede legale nel Comune di Taranto, Piazza Kennedy, civico 8, Codice Fiscale 90153630737 ed ha durata illimitata.
- 1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.4 La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia APS (di seguito UNPLI APS), per il tramite del Comitato Regionale UNPLI Puglia APS, di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

- 2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Taranto e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.
- 2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e digitali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
 - f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
 - g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
 - h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
 - i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).
- 2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:

STATUTO
Associazione Turistica Pro Loco di Taranto - APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

Al sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") nonché delle leggi regionali di riferimento per il settore non profit, l'Associazione Turistica Pro Loco di Taranto APS (di seguito anche solo "Associazione" o "Pro Loco")

L'Associazione costituita il 12 del mese di febbraio dell'anno 2005 con atto notorio in Norme
Dati: Numero Verde, Registro n. 28039, Raccomanda n. 21181, ha sede legale nel Comune di Taranto, Piazza
Emanuele Filiberto, 2, Codice Fiscale 90128830737 ed ha durata illimitata.

Il trattamento dell'indirizzo della sede nel moderno Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio
Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia APS (di seguito UNPL APS) per il tramite del
Comitato Nazionale UNPL Puglia APS, di cui ripete gli statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura
vincolante.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Taranto e svolge le
proprie attività al fine della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità
naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi
di democrazia ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o privilegiata, in favore dei propri
associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo
prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (ai sensi dell'articolo 2,
comma 1 lettera b) del Codice del Terzo Settore);

b) interventi o servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e protezione del
mammifero, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 381 (ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera c) del Codice
del Terzo Settore);

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22
giugno 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera d) del Codice del
Terzo Settore);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
didattiche e digitali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale (ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 2,
comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del Codice
del Terzo Settore);

g) protezione, sostegno e diffusione gratuita di alimenti o prodotti di origine agricola o artigianale, o prodotti di origine
vegetale, o prodotti di origine animale, o prodotti di origine minerale, o prodotti di origine vegetale, o prodotti di origine
minerale di interesse generale (ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera h) del Codice del Terzo Settore);

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lett. x) del Codice del Terzo Settore);

La particolare, per la realizzazione delle attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:



- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
- c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia
- h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricorrendo i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
- i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali.
- j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
- 2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.
- 2.5 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;
- 2.6 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.
- 2.7 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

- 3.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.
- 3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.
- 3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- 3.5 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

- 3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 3.7 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
- 3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Proviviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Proviviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Diritti ed obblighi degli associati

- 4.1 Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
 - ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.
- 4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
- 4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, oltre agli Statuti e Regolamenti UNPLI Puglia APS;
 - tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea.



- 3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. 3.7 L'associazione ha personalità giuridica e può essere rappresentata in giudizio dal Consiglio Direttivo o da uno o più suoi membri. 3.8 Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di aderire alle deliberazioni legislative adottate dagli organi associativi.
- 3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul modulare.
- 3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.
- Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che nell'istanza si promuova l'Assemblea o, in alternativa, il Collegio dei Provvidi, con il quale il Collegio dei Provvidi, in caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Provvidi, con il quale il Collegio dei Provvidi, in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.11 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 3. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, intervenendo effetti di ammissione esclusivamente limitati di diritti o a termine.
- 3.12 La quota sociale è irrinunciabile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 Diritti ed obblighi degli associati

- 4.1 Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre anni nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
 - proporre i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'adozione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
 - proporre uno dei ordini del giorno delle assemblee;
 - conoscere i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
 - ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.
- 4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui moduli.
- 4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
- 4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, oltre agli Statuti e Regolamenti UNPLI Puglia APS;
 - tenere, nei rapporti con gli altri associati o con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

- 5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.
- 5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'UNPLI - APS, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.
- 5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.
- 5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo
- 5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.
- 5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.
- 5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- 5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

- 6.1 Sono organi della Pro Loco:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - l'Organo di Controllo, ove istituito;
 - il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - il Presidente Onorario.

ART. 7

Assemblea

- 7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
- 7.2 Ciascun associato ha un voto.
- 7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.
- 7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.
- 7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
- 7.6 L'Assemblea si riunisce due volte l'anno: entro il 31 dicembre per l'approvazione del documento di programmazione economica; entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

ART. 5

Forme della qualità di associato

- 2.1 La qualità di associato si perde per recesso o esclusione.
- 2.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'UNIFI - APS, oppure mette danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione deve essere comunicata preventivamente all'associato che può presentare la propria controdeduzione all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi in cui l'associato escluso non può presentare domanda di ammissione.
- 2.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa constatazione e salvo che regolari i versamenti delle quote programmate entro 30 giorni dalla constatazione di morosità.
- 2.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nel rispetto delle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 2.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.
- 2.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta alla sede dell'Associazione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla cancellazione del socio nel Libro dei soci.
- 2.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- 2.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto nel patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

- 6.1 Sono organi della Pro Loco:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - l'Organo di Controllo, ove istituito.
- Il Revisione legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- il Collegio dei Probanti;
- il Presidente Onorario.

ART. 7

Assemblea

- 7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
- 7.2 Ciascun associato ha un voto.
- 7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in caso di avvio di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.
- 7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In caso di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di convocazione sono regolarmente valide le assemblee cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi dell'Associazione territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.
- 7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a presidente dal consiglio all'assemblea stessa.
- 7.6 L'Assemblea si riunisce due volte l'anno: entro il 31 dicembre per l'approvazione del documento di programmazione economica; entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

- 7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.
- 7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
- 7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.
- 7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
- 7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
- 7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo

- 8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
 - proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
 - approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni

7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 1 luglio 2003, n. 117, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli eventuali conflitti d'interessi;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento del lavoro associativo;
- deliberare su ricorso in caso di revoca della domanda di nomina di nuovi associati;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili e sull'istituzione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

7.9 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che concernono la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Nelle riunioni assembleari e relative deliberazioni dove essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente o dal Segretario, convalida da tutti i soci presenti la copia sociale, eventuali copie esterne a debito del socio richiesto.

7.10 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e la maggioranza dei voti validi.

7.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

7.12 L'Assemblea, previa approvazione di apposito regolamento, in qualsiasi caso la riunione dell'Assemblea si tiene per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che loro consenso sia espresso in tempo reale alla riunione degli organi associativi.

7.13 L'Assemblea si riunisce a richiesta del Presidente o del Segretario, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati.

7.14 L'Assemblea si riunisce a richiesta del Presidente o del Segretario, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati.

7.15 L'Assemblea si riunisce a richiesta del Presidente o del Segretario, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati.

7.16 L'Assemblea si riunisce a richiesta del Presidente o del Segretario, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati.

7.17 L'Assemblea si riunisce a richiesta del Presidente o del Segretario, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati.

7.18 L'Assemblea si riunisce a richiesta del Presidente o del Segretario, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati.

7.19 L'Assemblea si riunisce a richiesta del Presidente o del Segretario, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati.

7.20 L'Assemblea si riunisce a richiesta del Presidente o del Segretario, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati.

7.21 L'Assemblea si riunisce a richiesta del Presidente o del Segretario, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati.

7.22 L'Assemblea si riunisce a richiesta del Presidente o del Segretario, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati.

7.23 L'Assemblea si riunisce a richiesta del Presidente o del Segretario, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati.

7.24 L'Assemblea si riunisce a richiesta del Presidente o del Segretario, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati.

7.25 L'Assemblea si riunisce a richiesta del Presidente o del Segretario, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati, o su proposta di almeno un decimo degli associati.



Taranto

- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci
 - deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.
- 8.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- 8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno un numero di 7 membri e che tale numero sia dispari, tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.
- 8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
- 8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.
- 8.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.
- 8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.
- 8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.
- 8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.
- 8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente – Vice Presidente

- 9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci
- deliberare sulla durata associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione e dei suoi affiliati
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza
 - stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi al volontario delle spese effettivamente sostenute
 - documentare per l'attività prevista al socio dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
 - approvare l'ammontare del contributo per le eventuali prestazioni tributarie che il volontario necessita al fine del regolare funzionamento delle attività dell'ASV
 - nominare i componenti o gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati e i soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti
- 8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea e successivamente, dall'Assemblea degli associati
- 8.5 L'Assemblea elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo ai quali si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineligibilità e di incompatibilità. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 del Codice Civile
- 8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno un numero di 7 membri e che tale numero sia dispari, tale da assicurare una equitativa rappresentatività degli associati
- 8.7 I componenti del Consiglio Direttivo fanno in carica quattro anni e sono rieleggibili
- 8.8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo
- 8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. Il diritto di convocazione formale o di mancata risposta del termine di convocazione sono ugualmente valide in mancanza del partecipazione tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di ritardo o mancata convocazione, fino a 34 ore prima della riunione.
- 8.10 I Consigli che hanno sede in tre o più sezioni sono costituiti da un numero di membri pari al numero delle sezioni
- 8.11 In caso di morte, dimissioni, decedenza o esclusione di uno o più componenti il Consiglio Direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti i quali rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza del numero dell'elenco dei non eletti, o loro inidoneità, l'Assemblea provvede alla integrazione mediante elezione
- 8.12 Il Consiglio direttivo decade inoltre per morte, ricorso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente insieme o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi
- 8.13 Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente
- 8.14 Dalle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, convalidato da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente
- 8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante l'uso di strumenti audiovisivi o mezzi telematici di comunicazione a distanza (videoconferenze, teleconferenze), secondo le modalità definite con apposito regolamento. Il stesso ammontare la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dalla legge e dal regolamento, attraverso l'utilizzo di appositi sistemi di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e integrità e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso
- 8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 9

Presidente - Vice Presidente

- 9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

- 9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.
- 9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
- 9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
- 9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
- 9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

ART. 10

Segretario e Tesoriere

- 10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
- 10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- 10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.
- 10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
- 10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 11

Organo di controllo

- 11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.
- 11.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- 11.3 L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 11.5 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
- 11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 12

Revisione legale dei conti



- 0.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e può essere riconfermato.
- 0.3 Il Presidente ha il compito di assicurare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di vigilare sull'andamento dell'attività amministrativa, finanziaria e contabile dell'Associazione, nonché di rappresentare l'Associazione nei rapporti con i terzi.
- 0.4 Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta. Il suo mandato termina con la scadenza dell'Assemblea, con la revoca o per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
- 0.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
- 0.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione della Associazione e ha il compito di rappresentare l'Associazione nei rapporti con i terzi.
- 0.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua funzione e ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.
- 0.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

ART. 10

Segretario e Tesoriere

- 10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
- 10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione delle deliberazioni, tiene la rubrica delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- 10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di buona documentazione della Associazione e della tenuta della rubrica delle deliberazioni.
- 10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione insieme al Presidente. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni emanate dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, nel compiere la raccolta di quote e versamenti, emettere assegni di banca, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e compiere ogni e qualsiasi operazione inerente le funzioni affidategli dagli organi statali.
- 10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 11

Organo di controllo

- 11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge al comma 1 dell'art. 30 Codice del Terzo Settore, viene istituito dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.
- 11.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- 11.3 L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - verifica che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli atti del monitoraggio svolto.
- 11.4 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 11.5 L'organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
- 11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 12

Revisione legale dei conti

- 12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- 12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

Collegio dei Probiviri

- 13.1 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci della Pro Loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.
- 13.2 I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.
- 13.3 Almeno un componente del collegio deve essere un dottore in legge.
- 13.4 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.
- 13.5 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie, che non sia in grado di decidere, al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale Unpli Puglia APS, ai sensi delle norme dello statuto regionale.

ART. 14

Presidente Onorario

- 14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.
- 14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15

Patrimonio e risorse economiche

- 15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
- 15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 15.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
- a) quote e contributi dei Soci e di privati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Pro Loco
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
 - g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
 - h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
- 15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
- 15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16

Bilancio di esercizio

- 16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- 16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
- 16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
- 16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
- 16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.
- 16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17

Libri sociali

- 17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART.18

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- 18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della rete associativa UNPLI - APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- 18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 19

- 19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- 19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- 19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Bilancio di esercizio

- 10.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza del primo gennaio di ogni anno.
- 10.2 Esso è approvato dal Tesoro, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
- 10.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e la modalità previsti dalla normativa vigente.
- 10.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
- 10.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale.
- 10.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligato ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultima è presentata al Consiglio Direttivo e viene approvata dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17

Libro sociale

- 17.1 L'Associazione si tiene un libro sociale obbligato per la normativa vigente:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali relativi per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART. 18

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- 18.1 Al fine di ottenere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successivamente modifica, tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della sede del D.M. e 100020 e successivamente modifica, integrando, le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nazionale, in base alle informazioni e integrazioni, iscritte presso il Registro Unico, tutte le modifiche alle informazioni relative, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- 18.2 L'Associazione indice obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni il proprio logo, secondo la formula:

ART. 19

- 19.1 L'Associazione, senza precludere che per loro libera scelta svolgano, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mantenendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di volontariato.
- 19.3 L'attività dei volontari non può essere remunerata in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta, secondo limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: non in ogni caso i volontari possono essere considerati come dipendenti.
- 19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro subordinato con l'associazione.
- 19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, secondo quanto previsto per la responsabilità civile verso i terzi al sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20

Lavoratori

- 20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

ART. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

- 21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
- 21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

Disposizioni transitorie

- 22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore

ART. 23

Rinvio

- 23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.



Consiglio Provinciale
Direzionale Provinciale Toronto
Ufficio Tecnico Toronto

**E' COPIA CONFORME ALL'UNICO
ORIGINALE ESISTENTE IN UFFICIO**

Consiglio Provinciale
Direzionale Provinciale Toronto
Ufficio Tecnico Toronto

2450

8/11/2011 3

imposte liquidate per ESENTE



IL FUNZIONARIO
Caricatore del Consorzio Provinciale

[Handwritten signature]

20.1. L'Assemblea provvede alla nomina di un funzionario incaricato di rappresentare il Consorzio Provinciale nei rapporti con le altre associazioni e con le autorità competenti. Il funzionario incaricato deve essere iscritto al Consorzio Provinciale e deve essere in possesso di una laurea o di un titolo equivalente. Il funzionario incaricato deve essere nominato per un periodo di tre anni e può essere rieletto.

21.1. L'Assemblea provvede alla nomina di un funzionario incaricato di rappresentare il Consorzio Provinciale nei rapporti con le altre associazioni e con le autorità competenti. Il funzionario incaricato deve essere iscritto al Consorzio Provinciale e deve essere in possesso di una laurea o di un titolo equivalente. Il funzionario incaricato deve essere nominato per un periodo di tre anni e può essere rieletto.

22.1. L'Assemblea provvede alla nomina di un funzionario incaricato di rappresentare il Consorzio Provinciale nei rapporti con le altre associazioni e con le autorità competenti. Il funzionario incaricato deve essere iscritto al Consorzio Provinciale e deve essere in possesso di una laurea o di un titolo equivalente. Il funzionario incaricato deve essere nominato per un periodo di tre anni e può essere rieletto.

